

**Osservazioni di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit al documento per la  
consultazione 316/2024/R/com**

**“Messa a disposizione per il tramite del Portale consumi alle parti terze  
autorizzate dai clienti finali dei dati di misurazione dell’energia elettrica e del  
gas naturale: individuazione dei soggetti autorizzabili e definizione delle  
modalità procedurali”**

Milano, 13 settembre 2024

## Osservazioni generali

Il presente documento contiene le **osservazioni di Eni Plenitude S.p.A.** (di seguito “le Società”) al Documento di consultazione 316/2024/R/com (di seguito “DCO”) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA” o “Autorità”).

Il DCO si inserisce nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 158/2024/R/com per l’adozione di provvedimenti funzionali alla messa a disposizione dei dati relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale dei clienti finali a soggetti terzi univocamente designati dai medesimi clienti finali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In linea generale, condividiamo l’apertura al mercato alla luce delle attuali normative nazionali e comunitarie e la proposta dell’Autorità di definire un percorso graduale di iscrizione all’ETP in funzione della tipologia di soggetti ammessi, ovvero delle finalità che essi svolgono o dei servizi che erogano. In particolare, con riferimento alla qualificazione dei soggetti, riteniamo corretta l’impostazione del regolatore di far partire questi nuovi strumenti per il tramite delle controparti commerciali non solo perché già accreditate al SII (come già previsto dalla Delibera 158/2024/R/eel) ma anche perché operano in un contesto di processi e procedure fortemente regolati e rispondono a precisi requisiti, monitorati nel tempo, fissati dal c.d. “Albo Venditori”. Analogamente riteniamo opportuno che, in Fase 2 e in Fase 3, l’apertura a soggetti diversi dalle controparti commerciali, non possa prescindere da una qualificazione preventiva di tali soggetti e dal possesso di determinati requisiti di affidabilità. Ciò sempre al fine di garantire la massima tutela del cliente finale, già oggi bersagliato da soggetti terzi non meglio qualificati che spesso approfittano a loro vantaggio della buona fede o dell’inconsapevolezza dei consumatori.

A tale proposito, riteniamo opportuno che l’Autorità effettui un’attenta verifica dei soggetti che intendono accreditarsi per poter accedere ai dati dei clienti finali, considerando la prassi di certificazione e valorizzando l’expertise di tali soggetti rispetto ad altri venditori, al fine di evitare che la maggior apertura del mercato dei servizi energetici in argomento mini la sicurezza dei dati dei consumatori nonché una corretta consapevolezza e cultura del mercato energetico che così faticosamente si sta costruendo in questi anni di liberalizzazione del mercato.

Infine, comprendiamo che l’accordo (e se del caso, il relativo contratto) tra il cliente finale e la terza parte - finalizzato alla comparazione di offerte o all’erogazione di servizi, per la cui esecuzione è necessaria la funzionalità di messa a disposizione dei dati di consumi - non rientri tra le competenze assegnate all’Autorità dalla legge, diversamente da quanto previsto per i contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale (per i quali è prevista la definizione del codice di condotta commerciale). Riteniamo, tuttavia, che lasciare alla discrezionalità dei soggetti di definirne modalità di sottoscrizione e contenuto, possa dar luogo a eventuali controversie e successivi interventi dell’AGCOM in tale ambito.

## Osservazioni puntuali

***Q.1 Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all’ETP?***

Condividiamo la proposta dell’Autorità.

***Q.2 Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l’ammissione all’ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un’identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.***

Condividiamo le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2 in quanto si tratta di soggetti già qualificati e riconosciuti da soggetti istituzionali quali Terna e GSE. Tali soggetti, infatti, operano già nel mercato energetico e sono già in possesso di una qualifica per lavorare in tale ambito.

***Q.3 Si ritiene opportuno identificare come ammissibili all'ETP altre tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate per la Fase 3? Illustrare le motivazioni per ciascuna categoria ulteriore.***

Non riteniamo opportuno identificare come ammissibili all'ETP ulteriori tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate nel documento di consultazione per la Fase 3. Come esplicitato nelle osservazioni generali, riteniamo fondamentale che l'Autorità metta in atto un'attenta verifica dei soggetti che intendono accreditarsi per poter accedere ai dati di immissione e prelievo di energia elettrica e del gas naturale dei clienti finali.

***Q.4 Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla fase di definizione dell'ammissibilità delle diverse tipologie di soggetti all'ETP? Se sì, specificare.***

Condividiamo le proposte di ARERA.

***Q.5 Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.***

Riteniamo positiva la proposta di diversificare tra un accesso statico (dati di consumo fino al giorno in cui è fornito il consenso) e uno dinamico (anche dati successivi al consenso). In caso di accesso dinamico siamo pienamente d'accordo sull'orientamento secondo cui il cliente dovrà dichiarare esplicitamente la sua disponibilità o meno a rinnovare l'accesso ai suoi dati di consumo. Questo è assolutamente valido in ottica di garantire la piena e ricorrente consapevolezza del cliente, parte attiva del processo, sull'utilizzo dei suoi dati di consumo. Per quanto riguarda il dettaglio del dato, soprattutto ai fini dell'erogazione dei servizi di analisi è importante precisare che i dati di misura devono essere messi a disposizione con la granularità prevista dalla tipologia di trattamento caratteristica del misuratore, mantenendo quindi in particolare per il mercato elettrico il dettaglio delle misure orarie/quartorarie per i pod che le prevedono.

***Q.6 Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.***

Condividiamo l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali. Riteniamo opportuno che tale previsione sia differenziata a seconda del tipo di servizio offerto dai soggetti terzi e che, pertanto, venga garantita una maggiore flessibilità. Per quanto riguarda invece il perimetro dei dati accessibili, sottoponiamo a valutazione di ARERA la possibilità di prevedere l'integrazione facoltativa dei dati prettamente tecnici (es. livello di potenza impegnata) se già presenti nel portale Consumi.

***Q.7 Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?***

Riteniamo che, sebbene l'opzione A sia più semplice da implementare e utilizzare per i soggetti ammessi, d'altra parte, l'Opzione B richiede maggior consapevolezza da parte del cliente finale e pertanto la riteniamo preferibile, almeno in una prima fase. A prescindere dalla procedura di autorizzazione della delega che verrà definita, comunque, riteniamo imprescindibile un attento monitoraggio da parte dell'Autorità e del Garante

della Privacy sui dati di consumo messi a disposizione delle parti terze, al fine di garantire la massima correttezza nell'utilizzo di dati e tutelare i clienti finali.

***Q.8 Ci sono ulteriori aspetti relativi alla revoca da considerare? Motivare la risposta.***

Riteniamo condivisibile la volontà dell'Autorità di tutelare il cliente finale, consentendo che, in qualsiasi momento, possa revocare l'autorizzazione alla terza parte. Non condividiamo che tale revoca abbia effetto immediato ma riteniamo opportuno introdurre un arco temporale transitorio prima che venga interrotta la possibilità di avere accesso ai dati di prelievo e immissione del cliente finale.